

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA, SOLIDARIETA' E SCAMBI CULTURALI ITALIA-NICARAGUA

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

Nello spirito della Costituzione repubblicana ed in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, si modifica lo statuto di una Associazione non a scopo di lucro con denominazione "Associazione di amicizia, solidarietà e scambi culturali Italia-Nicaragua", con sede a Milano, Via Mercantini 15.

ART. 2

L'Associazione è costituita per una durata illimitata e può essere disciolta in ogni tempo per delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 3

L'Associazione ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, uffici sia in Italia che all'estero.

TITOLO II - Finalità

ART. 4

L'Associazione di amicizia, solidarietà e scambi culturali Italia-Nicaragua (denominata d'ora in avanti l'Associazione) ha come fine quello di promuovere la conoscenza reciproca tra i due paesi e sviluppare solidarietà e cooperazione attiva e concreta con il popolo nicaraguense.

Suoi interlocutori in Italia sono, pertanto, tutte le forze popolari, politiche, sociali, culturali e religiose che condividono tali obiettivi e si battono per un ordine economico internazionale finalizzato al soddisfacimento delle necessità dei soggetti più deboli, per l'autodeterminazione dei popoli, per la giustizia nelle relazioni internazionali ed una effettiva democrazia partecipativa. Inoltre, l'Associazione collabora attivamente con altri organismi di solidarietà e cooperazione con i popoli centroamericani.

Al tempo stesso, suoi interlocutori privilegiati in Nicaragua sono quelle forze popolari, economiche, politiche, sociali ed ecclesiali, tanto istituzionali come di base, che sono espressione del progetto storico sandinista di liberazione del popolo nicaraguense.

ART. 5

Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione promuove una serie di attività di carattere politico culturale, di solidarietà e di cooperazione internazionale quali: viaggi di conoscenza, delegazioni, campi di lavoro, raccolta di fondi ed invio di materiali, finanziamento di progetti di sviluppo in collaborazione con controparte locale; attività di informazione ed educazione alla mondialità quali pubblicazioni, realizzazione di video, dibattiti, attività di sensibilizzazione, convegni, seminari di studio e quanto altro risponda ai fini proclamati.

Tutti gli organi dell'Associazione concorrono a realizzare tali obiettivi nel quadro dei fini statuari e con autonomia di iniziativa in ambito locale.

Titolo III – Soci

ART. 6

Possono fare parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati all'art.4. La richiesta di adesione va presentata al Coordinamento Nazionale o ai referenti dei circoli territoriali. Il Coordinamento si riserva di accettare o meno la richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto a: frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promossi dalla stessa; a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione: eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

ART. 7

Annualmente l'Associazione promuove una propria campagna di tesseramento.

L'adesione degli interessati avviene tramite il pagamento della quota associativa stabilita ogni anno dal Coordinamento Nazionale e la relativa consegna della tessera di socio da parte di

qualsiasi istanza rappresentativa locale e nazionale dell'Associazione. L'Associazione pubblica un proprio bollettino indirizzato di diritto a tutti gli iscritti.

ART. 8

La qualità di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni o espulsione qualora manifesti un grave venire meno dei requisiti richiesti per l'adesione all'Associazione. Nello specifico: in caso di palese contrasto con il presente Statuto; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione; quando svolga altra attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. Il Coordinamento nazionale può decidere il ritiro della tessera nei confronti degli interessati. Ciò non potrà comunque avvenire nei 15 giorni precedenti la convocazione dell'assemblea generale degli iscritti. E' tuttavia facoltà del Coordinatore nazionale sospendere in qualsiasi momento e provvisoriamente un socio. L'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli iscritti alla sua prima convocazione ordinaria-

Titolo IV - Organi sociali

ART. 9

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

L'Assemblea Generale degli iscritti

Il Coordinamento Nazionale dell'Associazione

Il Coordinatore (del coordinamento).

L'Associazione si articola sul territorio in una sede nazionale e in circoli territoriali con sede propria. Nelle località ove non esistono circoli possono costituirsi gruppi di appoggio all'Associazione.

Ogni circolo nomina nel suo interno un rappresentante che svolge la funzione di riferimento tra il circolo stesso e se il coordinamento Nazionale.

Ogni circolo di dimensione locale concorre a realizzare i programmi nazionali e, all'interno dei fini statutari, gode di autonomia di iniziative nel proprio ambito di azione.

ART. 10

L'Assemblea generale degli iscritti elegge il Coordinamento nazionale e il responsabile amministrativo ogni anno. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in seconda convocazione, invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte di due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 12

Il Coordinamento Nazionale (composto da 3 membri) elegge al suo interno un Coordinatore e un vice coordinatore a maggioranza semplice. Tali cariche riguardano la gestione della firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. Il coordinamento è perciò autorizzato dal Coordinamento Nazionale a nominare avvocati e procuratori alle liti attivi o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal vice coordinatore il cui esercizio del potere di rappresentanza si reputa sempre legittimo nei confronti di terzi.

ART. 13

I compiti del Coordinamento Nazionale sono: di coordinamento, di convocazione dell'Assemblea, di direzione e di applicazione delle linee di lavoro discusse ed approvate dall'Assemblea generale degli iscritti. Esso si fa carico, attraverso il metodo del confronto e della discussione collegiale, di dedicare la massima attenzione nell'adottare tutte le misure tese alla circolazione delle informazioni, alla crescita culturale dell'Associazione nel suo complesso e degli individui che la compongono. Il Coordinamento Nazionale è incaricato e predisporre il rendiconto economico e finanziario ad uso interno ed esterno; di redigere e sottoscrivere il verbale; è pertanto competente per tutti gli atti relativi all'ordinaria e straordinaria amministrazione. Tutti i libri contabili, amministrativi e sociali sono a disposizione degli iscritti che possono consultarli presso la sede legale.

ART. 14

Gruppi tematici operativi potranno essere creati dall'Assemblea generale e dal Coordinamento nazionale. Le modalità di lavoro di tali gruppi saranno di volta in volta concordate tra le diverse istanze.

Titolo V – Patrimonio sociale e rendiconto

ART. 15

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: quote di adesione e quote associative annuali; patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo pervenuto (acquisti, donazioni, lasciti, erogazioni pubbliche e private o altro) dai contributi straordinari, da eventuali fondi di riserva, da eventuali entrate per servizi presenti.

ART. 16

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione a maggioranza entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva.

L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per l'organizzazione delle attività previste nell'Art.5

ART. 17

In ordine alle obbligazioni assunte verso terzi per quanto qui non previsto e in ordine alle disponibilità del fondo comune, valgono l'Art. 36 e le leggi del C. C. sulle associazioni di fatto.

ART. 18

Le modifiche del presente Statuto, proposte dal Coordinamento nazionale e da almeno un quarto dei soci, possono essere approvate con delibera dell'Assemblea generale degli iscritti, con una maggioranza di tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art. 19.

ART. 19

La decisione motivata di scioglimento volontario deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in una assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per scopi di utilità generale precedono alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.

Ufficio del Registro
Primo Atti Privati Milano

Registrato presso questo ufficio
N. 006037 – Serie: 3 A

Modificato il 20/04/1999